

Delibera n. 240/2022

Stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca

L'Autorità, nella sua riunione del 6 dicembre 2022

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" o "ART");
- VISTO** l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"I Tirocini formativi e di orientamento"*, e, precisamente, il comma 1 il quale stabilisce che: *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages [...] con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: [...] c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori pubblici e privati [...]"*;
- VISTO** il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, recante *"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento"*, adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, in particolare:
- l'articolo 2 *"Modalità di attivazione"* il quale dispone che: *"I tirocini formativi e di orientamento sono promossi [tra l'altro] b) da università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici [...]"*;
 - l'articolo 4 *"Tutorato e modalità esecutive"*, comma 2, il quale stabilisce che: *"I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - a) *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza;*
 - b) *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile [...];*
 - c) *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - d) *la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - e) *il settore [...] di inserimento."*
 - l'articolo 4 *"Tutorato e modalità esecutive"*, comma 5, il quale prevede che: *"I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto";*

VISTO

l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 -2024”*, e, precisamente:

- il comma 720 che contiene una definizione dei tirocini formativi, disponendo che: *“Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”*;
- il comma 726 che abroga *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92”*;

VISTA

la circolare 15 luglio 1998, n. 92 della Direzione generale impiego del Ministero del lavoro sui *“Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98”* e, in particolare, l'articolo 1, punto 7, laddove dispone che: *“Il tirocinante è tenuto a: [i)] svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; [ii)] rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; [iii)] mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi [...], acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; [iv)] eseguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; [...] I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti: [i)] a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione [...] nonché la visualizzazione dei processi [...] e delle fasi di lavoro; [ii)] a designare il “responsabile[...]” incaricato di seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuerà, per parte sua, un tutor del tirocinante)”*.

VISTA

la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini, ove si raccomanda, tra l'altro, di:

- “1) migliorare la qualità dei tirocini, in particolare per quanto riguarda i contenuti di apprendimento e formazione e le condizioni di lavoro [...];*
- 2) prescrivere che i tirocini si basino su un contratto scritto concluso all'inizio del tirocinio tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio;*
- 3) prescrivere che i contratti di tirocinio precisino gli obiettivi educativi, le condizioni di lavoro, la corresponsione o no di un'indennità al tirocinante da parte del soggetto promotore del tirocinio, i diritti e gli obblighi delle parti [...];*
- 4) promuovere le migliori pratiche per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento e di formazione in modo da aiutare i tirocinanti ad acquisire un'esperienza pratica e le appropriate competenze;*
[...]
- 9) incoraggiare le parti interessate a garantire che il contratto di tirocinio stabilisca i diritti e gli obblighi del tirocinante e del soggetto promotore del tirocinio e richiami, se del caso, anche la politica seguita dal soggetto promotore del tirocinio in materia di riservatezza [...];*

10) *garantire una durata ragionevole del tirocinio [...]*”.

VISTO

il regolamento recante il *“Trattamento giuridico ed economico del personale”*, approvato con delibera del Consiglio n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 16, il quale prevede che *“1. L’Autorità, anche sulla base di apposite convenzioni con Università, Enti ed Istituti di ricerca, può ospitare studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea o giovani laureati per una esperienza di praticantato, per un periodo non superiore ad un anno, nelle discipline attinenti le materie di interesse dell’Autorità, previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti. 2. Tale attività è esperita a titolo gratuito, non costituisce attività lavorativa e può essere oggetto di valutazione ai fini di eventuali procedimenti concorsuali. 3. Può essere previsto un rimborso spese, la cui misura è determinata dall’Autorità”*;

CONSIDERATO

che l’Autorità intende promuovere progetti di cooperazione con università, enti e istituti di ricerca, al fine di istituire tirocini rivolti a giovani laureati, laureandi, studenti di corsi *post lauream* finalizzati alla formazione di competenze specifiche nei diversi modi del trasporto, nel rispetto della normativa in tema di tirocini curriculari;

CONSIDERATO

che l’Autorità intende, altresì, promuovere attività di studio e ricerca e iniziative formative di interesse comune, quali *master* e corsi di perfezionamento universitari, nonché realizzare seminari di approfondimento ed eventi pubblici, nelle discipline attinenti le materie di interesse dell’Autorità, che contemplino, anche l’eventuale partecipazione di propri rappresentanti in qualità di relatori e/o uditori;

RITENUTO

che la stipula di convenzioni tra l’Autorità e le università, gli enti e istituti di ricerca rappresenta la modalità più idonea ad assicurare, in maniera flessibile, lo sviluppo di collaborazioni specifiche di interesse comune nell’area giuridica-economica e in quella statistico-ingegneristica, nell’ambito e per l’attuazione dei rispettivi compiti istituzionali;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’Autorità stipula convenzioni con università, enti e istituti di ricerca per la promozione delle attività di cui al punto 2, sulla base della rispondenza alle modalità e ai criteri contenuti nelle linee guida allegate alla presente delibera (Allegato A), avvalendosi anche dello schema di convenzione allegato alla presente delibera (Allegato B).
2. Le attività di collaborazione potranno riguardare:
 - i) la promozione di tirocini rivolti a laureandi e laureati nelle materie di interesse istituzionale dell’Autorità, nonché a dottorandi e studenti di corsi formativi *post lauream* per la formazione di competenze specifiche nelle medesime materie. La selezione dei tirocinanti avviene secondo le modalità stabilite nei rispettivi progetti formativi, previo esperimento di apposita procedura di selezione da parte delle università, degli enti e degli istituti di ricerca convenzionati e dell’Autorità, e in assenza di oneri economici in capo a quest’ultima;

- ii) la promozione di attività di studio e ricerca su temi proposti dall’Autorità o dalle università e dagli enti e istituti di ricerca convenzionati mediante l’organizzazione di gruppi di lavoro interdisciplinari, in assenza di oneri economici in capo all’Autorità;
 - iii) la promozione di iniziative formative mediante l’organizzazione e lo svolgimento di moduli all’interno di corsi universitari e corsi formativi *post lauream* nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell’Autorità - in assenza di oneri economici in capo a quest’ultima - che possono contemplare, altresì, il rilascio del patrocinio gratuito dell’ART, la partecipazione di suoi rappresentanti in qualità di relatori e/o uditori, l’eventuale accoglimento di studenti presso gli Uffici dell’Autorità, la consultazione delle banche dati in possesso di quest’ultima da parte degli stessi;
 - iv) l’organizzazione di convegni, tavole rotonde e seminari congiunti con il mondo accademico e della ricerca nei settori di reciproco interesse, coinvolgendo esperti delle discipline di competenza dell’Autorità, in assenza di oneri economici in capo a quest’ultima e con l’eventuale rilascio del patrocinio della stessa.
3. Sono approvate le linee guida (Allegato A) e lo schema di convenzione (Allegato B) allegati alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Torino, 6 dicembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)